

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 146-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1968

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1970

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunità Economica Europea con Protocollo addizionale e Protocollo di adesione della Grecia alla suddetta Convenzione, firmati a Roma il 7 settembre 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Le caratteristiche normative della Convenzione firmata a Roma il 7 settembre 1967 dai Paesi membri della CEE sono chiaramente indicate nella relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge. Nel rinviare ad essa, pertanto, l'attenzione degli onorevoli colleghi, il relatore ritiene di dover sottolineare:

a) che la Convenzione, senza interferire negli accordi e convenzioni in materia giudiziaria, costituisce la base giuridica per consentire (nel quadro delle norme d'esecuzione del Trattato di Roma) alle Amministrazioni doganali dei sei Paesi, di prestarsi mutua assistenza per la regolare applicazione dei dazi doganali nonchè per la prevenzione e repressione delle infrazioni alle leggi in materia;

b) che tale riconosciuta necessità di collaborazione e di uniforme applicazione degli adempimenti doganali si è ulteriormente accentuata in seguito alla avvenuta realizzazione dell'unione doganale;

c) che, dei sei Paesi firmatari, l'Italia è il solo a non aver provveduto ancora alla ratifica della Convenzione stessa.

Il relatore deve inoltre, per mandato della Commissione per gli affari esteri, proporre all'Assemblea la soppressione, nel titolo e negli articoli del disegno di legge, di ogni riferimento al protocollo relativo alla Grecia.

La Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto infatti che — al di là delle valutazioni essenzialmente tecniche che hanno formato oggetto dei pareri genericamente favorevoli della Commissione finanze e tesoro nonchè della Giunta consultiva per gli affari europei — dovessero prevalere, nel caso, considerazioni di natura politica.

Sull'evidenza di tali considerazioni non vi può essere dubbio e lo conferma il fatto che, ad eccezione del Belgio, nessuno degli altri Paesi firmatari ha ammesso a ratifica il protocollo di adesione della Grecia.

Con queste indicazioni e con queste rettifiche, il relatore si permette di sollecitare il Senato ad approvare il disegno di legge.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunità economica europea con Protocollo addizionale e Protocollo di adesione della Grecia alla suddetta Convenzione, firmati a Roma il 7 settembre 1967

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali con Protocollo addizionale e con Protocollo per l'adesione della Grecia, firmati a Roma il 7 settembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della Convenzione e all'articolo 3 del Protocollo per l'adesione della Grecia.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunità economica europea con Protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali con Protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della Convenzione.